



CONFINDUSTRIA

## Circolare sul D.M. n. 56 del 21 marzo 2018

Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato "Made Green in Italy", di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Giugno 2018

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2018, il Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato "Made Green in Italy", adottato dal Ministro dell'Ambiente lo scorso 21 marzo. Il provvedimento, recante "**Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221**", entrerà in vigore il 13 giugno 2018.

Il Regolamento è strutturato in 9 articoli e quattro Allegati. In particolare:

- l'**articolo 1** definisce l'ambito di applicazione e le finalità;
- l'**articolo 2** fornisce le definizioni da applicare con riferimento al regolamento;
- l'**articolo 3** definisce la proposta, l'approvazione e la pubblicazione della c.d. RCP, ossia la regola di categoria di prodotto;
- l'**articolo 4** definisce la validità e l'aggiornamento della RCP;
- l'**articolo 5** disciplina la richiesta di adesione allo schema;
- l'**articolo 6** contiene disposizioni circa la verifica indipendente e la convalida;
- l'**articolo 7** disciplina la concessione del logo;
- l'**articolo 8** prevede forme di incentivazione;
- l'**articolo 9** prevede norme finali.

I successivi Allegati prevedono disposizioni di dettaglio, inerenti procedure e modulistiche:

- l'**Allegato I** contiene la disciplina relativa alla procedura e la modulistica per l'elaborazione e l'aggiornamento delle RCP;
- l'**Allegato II** contiene la disciplina relativa alla procedura e modulistica per la richiesta di adesione allo schema;
- l'**Allegato III** contiene la disciplina relativa alla procedura per la verifica indipendente e la convalida;
- l'**Allegato IV** contiene la disciplina in merito alla procedura relativa all'utilizzo del logo e la comunicazione dei risultati nell'ambito dello schema "Made Green in Italy".

Da una prima lettura del provvedimento, segnaliamo di seguito i passaggi maggiormente rilevanti.

- **Ambito di applicazione e finalità (Art. 1)**

Il regolamento in argomento, stabilisce le modalità di funzionamento dello schema nazionale volontario denominato "Made Green in Italy", per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti Made in Italy, anche mediante il rilascio del logo "Made Green in Italy" ai prodotti di cui all'articolo 2, lettera v) del decreto in esame. La norma, precisa che tale schema è stato previsto in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1 del c.d. Collegato Ambientale (legge n. 221 del 2015), la quale prevede, tra l'altro, che "*Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali,*

*è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy». Tale schema adotta la metodologia per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita nella raccomandazione 2013/179/ UE della Commissione, del 9 aprile 2013. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità di funzionamento dello schema.”*

- **Definizioni (Art. 2)**

L'articolo 2 del d.m. in esame, contiene una serie di definizioni da applicare nell'ambito di quanto previsto dal medesimo decreto. Di seguito si forniscono quelle ritenute maggiormente rilevanti:

- **gestore dello schema:** il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- **linee guida PEF** (Product Environmental Footprint): linee guida, metodi, prescrizioni tecniche ed altri documenti di interesse comune sviluppati nell'ambito della applicazione pilota europea del metodo PEF e approvate nell'ambito del progetto PEF della Commissione europea, rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul proprio sito istituzionale;
- **metodo PEF:** metodo di determinazione dell'impronta ambientale di prodotto come definito dalla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione europea e dalle Linee guida PEF;
- **impronta ambientale di prodotto:** il risultato di uno studio volto a misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita del prodotto;
- **regole di categoria di prodotto - RCP:** indicazioni metodologiche rilasciate dal gestore dello schema che definiscono regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all'impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto;
- **soggetti proponenti le RCP:** soggetti (privati o pubblici) costituiti da almeno tre aziende - di cui almeno una piccola e media impresa secondo la definizione fornita dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 - che rappresentano la quota maggioritaria del settore della specifica categoria di prodotto per la quale si intende proporre l'elaborazione di RCP all'interno dello schema; per quota maggioritaria si intende oltre il 50% della produzione nazionale (fatturato) riferita all'anno solare precedente alla proposta di RCP;
- **PEFCR - regole di categoria relative all'impronta ambientale dei prodotti:** regole, basate sul ciclo di vita, specifiche per tipologia di prodotto elaborate nell'ambito del progetto pilota Environmental Footprint (EF) della Commissione europea, che complementano il metodo PEF identificando ulteriori requisiti per una data categoria di prodotto;
- **requisiti aggiuntivi obbligatori:** informazioni aggiuntive qualitative e quantitative, che devono essere indicate dai soggetti proponenti in ogni RCP;
- **requisiti aggiuntivi facoltativi:** informazioni aggiuntive qualitative e quantitative che possono essere indicate dai soggetti proponenti in ogni RCP;

- **benchmark:** valore di riferimento utilizzato per la categoria di prodotto definito nella RCP della specifica categoria di prodotto;
  - **criteri ambientali minimi - CAM:** criteri di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e 10 aprile 2013;
  - **verificatore:** soggetto (persona fisica o giuridica) atto alla verifica indipendente perché in possesso di requisiti di competenza ed esperienza definiti dalla raccomandazione 2013/179/UE e dalle linee guida PEF;
  - **prodotti Made in Italy:** prodotti originari dell'Italia nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dalle relative disposizioni di applicazione;
  - **prodotti Made Green in Italy:** i prodotti Made in Italy che presentano prestazioni ambientali pari o superiori ai benchmark di riferimento, la valutazione delle quali è effettuata secondo il metodo PEF;
  - **soggetto richiedente:** produttore di prodotti classificabili come Made in Italy ai sensi della definizione di riferimento (vedi sopra), che richiedono l'adesione allo schema per almeno un loro prodotto.
- **Proposta, approvazione e pubblicazione della regola di categoria di prodotto (RCP) (Art. 3)**

L'articolo 3 del regolamento in commento, disciplina la proposta, l'approvazione e la pubblicazione della RCP.

E' previsto, innanzitutto, che i soggetti proponenti la RCP (soggetti privati o pubblici costituiti da almeno tre aziende - di cui almeno una piccola e media impresa secondo la definizione fornita dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 - che rappresentano la quota maggioritaria del settore della specifica categoria di prodotto per la quale si intende proporre l'elaborazione di RCP all'interno dello schema; per quota maggioritaria si intende oltre il 50% della produzione nazionale (fatturato) riferita all'anno solare precedente alla proposta di RCP) inviano al Ministero dell'ambiente la richiesta per elaborare una proposta di RCP, relativa a una specifica categoria di prodotto. Nel farlo, il soggetto proponente dovrà utilizzare il modulo A di cui all'Allegato I del d.m. in esame.

La richiesta sopradescritta deve essere effettuata con una delle modalità previste dall'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), che disciplina le istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

Il Ministero dell'ambiente, entro 30 giorni dall'acquisizione della richiesta, con provvedimento motivato, accoglie la richiesta, ovvero chiede l'integrazione degli atti. A questo punto, entro centottanta giorni dall'accoglimento della richiesta, i soggetti proponenti trasmettono al Minambiente la proposta di RCP utilizzando il modulo B di cui all'allegato I del d.m. in esame.

Peraltro, qualora per una specifica categoria di prodotto sia stata definita una PEF CR, ossia una delle regole di categoria relative all'impronta ambientale dei prodotti, in sede europea, questa deve essere recepita nella RCP ed integrata con i requisiti aggiuntivi obbligatori e facoltativi sopra descritti con riguardo alle definizioni di cui all'articolo 2. Il gestore dello schema sottopone, quindi, la proposta di RCP a consultazione pubblica della durata di trenta giorni.

Le RCP che recepiscono le PEFCR europee sono sottoposte a consultazione pubblica solo per le parti delle RCP aggiuntive rispetto a quanto recepito dalla corrispondente PEFCR.

I soggetti proponenti la RCP trasmettono la proposta revisionata al Minambiente, corredata da motivazioni scritte relativamente ai commenti non recepiti, entro trenta giorni dal termine della consultazione pubblica.

Infine, il Minambiente rende pubblici, sul proprio sito web, gli esiti della consultazione pubblica.

- **Validità e aggiornamento della RCP (Art. 4)**

Secondo l'articolo 4 del d.m. in commento, le RCP hanno una validità di quattro anni. Novanta giorni prima della scadenza del termine di validità, il Ministero dell'ambiente avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni ai fini del loro aggiornamento. A questo punto, il Minambiente procede all'aggiornamento della RCP e alla relativa pubblicazione con validità di ulteriori quattro anni.

L'articolo 4 precisa altresì che le RCP in scadenza restano comunque valide per il periodo necessario al loro aggiornamento.

Qualora, successivamente all'approvazione di un documento di RCP per una categoria di prodotto, la Commissione europea elabora e redige un documento di PEFCR relativo alla medesima categoria di prodotto, il Ministero dell'ambiente attiva una procedura di aggiornamento della RCP entro il termine di sei mesi, finalizzata a recepire le indicazioni elaborate a livello comunitario, come indicato nell'allegato I al decreto che qui ci occupa.

Il MATTM, peraltro, può avviare un processo di aggiornamento prima della scadenza delle RCP, qualora si verificano evidenti modifiche sui processi, sulla normativa o sulle tecnologie applicate alla produzione dei prodotti oggetto del documento di RCP.

- **Richiesta di adesione allo schema Made Green in Italy (Art. 5)**

Con specifico riguardo alla disciplina relativa alla richiesta di adesione allo schema "Made Green in Italy", l'articolo 5 specifica che possono chiedere l'adesione allo schema i produttori di prodotti classificabili come Made in Italy ai sensi della lettera v), dell'articolo 2, sopra descritto.

Inoltre, la norma chiarisce che l'adesione allo schema è limitata a quei prodotti per i quali esiste una RCP in corso di validità. Il soggetto richiedente, a questo punto, invia la relativa richiesta al Minambiente, secondo le modalità indicate dall'allegato II.

- **Verifica indipendente e convalida (Art. 6)**

L'articolo 6 disciplina la verifica indipendente e la convalida della documentazione indicata nell'allegato II, punto 1, numero 2. Nello specifico, il soggetto richiedente sottopone tale documentazione ad una procedura di verifica effettuata da un verificatore indipendente accreditato ai sensi della normativa vigente.

Le modalità di verifica e di convalida che il verificatore applica sono definite nella specifica procedura riportata in allegato III del regolamento in esame.

Attraverso la convalida della documentazione indicata in allegato II, punto 1, numero 2 e l'emissione dell'attestato di verifica da parte del verificatore, è sancito l'esito positivo della verifica indipendente. Dopo la prima verifica indipendente e convalida il rinnovo della verifica deve essere effettuato a cadenza triennale.

- **Concessione del logo (Art. 7)**

L'articolo 7 dispone che entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta di adesione di cui all'articolo 5, il Minambiente, in caso di verifica positiva ai sensi dell'articolo 6 sopradescritto, concede la licenza d'uso del logo relativamente ai prodotti «Made Green in Italy» per la durata di tre anni, corredata delle istruzioni per il suo uso.

Tale licenza d'uso resta valida per l'intero periodo anche in caso di successiva modifica delle RCP. E' necessario presentare una nuova richiesta di adesione allo schema secondo quanto previsto dal sopracitato articolo 5, almeno trenta giorni prima della scadenza della sua validità, utilizzando il modulo C contenuto nell'allegato II, al fine di ottenere il rinnovo della licenza di uso del logo

Inoltre, tutti i provvedimenti o comunicazioni inerenti l'uso del logo vengono comunicati al titolare, da parte del gestore dello schema tramite posta elettronica certificata.

E' previsto altresì che in caso di non corretta osservanza delle disposizioni del d.m. in esame, il MATTM può sospendere o revocare il diritto d'uso del logo.

Lo stesso Ministero dell'ambiente, pubblica sul proprio sito web l'elenco dei prodotti aderenti allo schema, riportando anche il periodo di validità della licenza d'uso del logo.

La procedura specifica relativa all'utilizzo del logo e la comunicazione dei risultati nell'ambito dello schema "Made Green in Italy" è specificata nell'allegato IV del provvedimento.

- **Forme di incentivazione (Art. 8)**

L'articolo 8 prevede forme di incentivazione allo strumento oggetto del decreto in commento. In particolare, è previsto che il Ministero dell'ambiente utilizza nei CAM (criteri ambientali minimi: criteri di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 11 aprile 2008 e 10 aprile 2013) relativi alle nuove categorie di prodotti, nonché nei CAM già approvati e pubblicati, l'adesione allo schema "Made Green in Italy" come strumento di verifica del rispetto delle specifiche tecniche, da parte delle stazioni appaltanti, laddove pertinenti e riguardanti il ciclo di vita del prodotto, tenuto conto altresì delle previsioni recanti i "criteri di sostenibilità energetica e ambientale" e della "certificazione delle qualità", ex articoli 34 e 87 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016)

- **Norme finali (Art. 9)**

L'articolo 9, infine, prevede disposizioni finali recanti, tra l'altro, la clausola di invarianza finanziaria.

\*\*\*

- **Allegato I (Procedura e modulistica per l'elaborazione e l'aggiornamento delle RCP)**

L'allegato I contiene le indicazioni inerenti la procedura e la modulistica per l'elaborazione e l'aggiornamento delle regole di categoria di prodotto "RCP".

L'allegato in questione, si compone di numerose indicazioni in merito alla procedura sopracitata. In particolare, **in premessa** è specificato che gli articoli 3 e 4 del d.m. in commento, riguardano l'iter di sviluppo delle RCP, in cui sono elaborati i benchmark (per la cui definizione si rimanda a quanto specificato relativamente all'articolo 2) e le classi di prestazione, corrispondenti a ciascun prodotto rappresentativo. Elemento caratterizzante delle RCP, rispetto ai contenuti delle PEFCR europee, è la presenza di requisiti aggiuntivi obbligatori e facoltativi, anch'essi dettagliati con riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2.

L'allegato in esame specifica altresì che lo sviluppo della proposta di RCP deve essere conforme alla raccomandazione 2013/179/UE (relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni), nonché alle Linee guida PEF (Product Environmental Footprint). Tale sviluppo si fonda in particolare su uno studio di impronta ambientale per ciascun prodotto rappresentativo individuato per la specifica categoria di prodotto.

Con specifico riguardo alle categorie di prodotto, l'allegato I dispone che le RCP sono elaborate per le categorie di prodotto di cui all'articolo 2 del regolamento in esame.

Le categorie di prodotto definite per lo schema «Made Green in Italy» sono recepite dalle indicazioni emergenti nel percorso di sviluppo del metodo PEF, quali le Linee guida PEF, e possono includere categorie aggiuntive relative a specifiche peculiarità della produzione nazionale italiana.

In ogni caso, specifica l'allegato I, che le **"categorie di prodotto"** devono essere identificate in base alla loro funzionalità e il loro ambito di applicazione viene definito attraverso la classificazione statistica dei prodotti associati alle attività (Classificazione dei Prodotti per Attività - CPA), ai sensi del regolamento (CE) n. 451/2008, identificando i prodotti inclusi e quelli esclusi. La categoria di prodotto deve essere basata almeno su una divisione di codici a due cifre della CPA. Se la categoria di prodotto è complessa, sono necessari codici a più di due cifre.

Con riguardo al **"prodotto rappresentativo"**, l'allegato I specifica che il prodotto rappresentativo rispetto al quale è elaborata una RCP deve essere in grado di riflettere le caratteristiche dei diversi prodotti che le imprese produttrici del relativo settore offrono sul mercato. Una singola RCP può anche individuare più di un prodotto rappresentativo, come previsto dalla raccomandazione 2013/179/UE, nonché nelle linee guida PEF, nel caso, ad esempio, di prodotti con applicazioni differenziate o prodotti con tecnologie differenti. I criteri in base ai quali è garantita la rappresentatività del prodotto dovranno poi essere riportati all'interno della RCP.

Inoltre, precisa il regolamento, nella definizione dei prodotti rappresentativi del settore agroalimentare si dovrà tener anche in conto l'esistenza di altri schemi di etichettatura europea di qualità quali: agricoltura biologica, denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta e dei vincoli che ne derivano per i prodotti aderenti.

**Requisiti aggiuntivi obbligatori e facoltativi:**

La RCP deve contenere i requisiti aggiuntivi obbligatori e può contenere i requisiti aggiuntivi facoltativi.

**Requisiti aggiuntivi obbligatori sono:**

- tracciabilità del prodotto,
- indicazione delle tre categorie di impatto ritenute maggiormente significative per la categoria di prodotto in oggetto;
- valore del benchmark, per ciascun prodotto rappresentativo,
- le due soglie che delimitano tre classi di prestazione stabilite come differenziale rispetto al benchmark dello stesso prodotto rappresentativo.

**Requisiti aggiuntivi facoltativi sono:**

- informazioni qualitative relative all'impatto del prodotto in termini di qualità del paesaggio e sostenibilità sociale;
- informazioni relative alla qualità ambientale dei prodotti;
- per i prodotti oggetto di criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, laddove ritenuti applicabili e rilevanti per lo specifico prodotto, la RCP potrà comprendere i criteri ambientali riportati nella sezione «specifiche tecniche» dei documenti di CAM, da dimostrare con i mezzi di verifica ivi previsti.

Peraltro, specifica l'allegato in esame che nel caso esistano le PEFCR, l'ambito geografico del mercato da considerare per la definizione del prodotto rappresentativo e del relativo benchmark è quello europeo. Nel caso di non disponibilità di PEFCR, i soggetti proponenti dovranno specificare all'atto della domanda l'ambito geografico proposto per la definizione del prodotto rappresentativo, fornendo la motivazione.

Nel caso siano già stati calcolati e resi pubblici benchmark a livello europeo, il proponente trasporta questi valori nelle RCP dello schema "Made Green in Italy", operando l'aggregazione (somma) dei tre indicatori di impatto più rilevanti pesati adottando il metodo proposto dalle linee guida PEF. Nel caso non siano disponibili benchmark a livello europeo, il proponente di una nuova RCP dovrà svilupparli e proporli con riferimento al prodotto rappresentativo considerato nell'ambito dello studio di impronta ambientale propedeutico all'elaborazione della proposta di RCP.

Il benchmark deve essere corredato da relative classi di prestazione stabilite come misura dello scostamento dallo stesso valore di riferimento, in numero di tre classi [A, B (benchmark), C], anche nel caso in cui le classi non siano state definite a livello europeo oppure ne siano state definite un numero diverso. I valori-limite (soglie) e l'ampiezza delle classi di prestazione saranno determinati in modo specifico per ciascuna categoria di prodotto e definite nell'ambito del relativo documento di RCP, a seconda del valore del benchmark e della variabilità, comprensiva dell'incertezza, per i tre indicatori rilevanti risultanti dallo studio sul prodotto rappresentativo.

**Iter procedurale e documentazione da produrre:**

La richiesta finalizzata ad elaborare una proposta di una RCP relativa a una specifica categoria di prodotto è avanzata dai soggetti proponenti di cui all'art. 2, lettera l) del d.m. in esame, tramite

un soggetto capofila, formalmente delegato, attraverso la compilazione del modulo B, corredato da:

- 1) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- 2) elenco soggetti proponenti;
- 3) scheda adesione soggetti proponenti con delega al soggetto capofila e relativi allegati (quale documentazione attestante la rappresentatività dei soggetti proponenti per la specifica categoria di prodotto per cui l'istanza è presentata).

In caso di approvazione della richiesta di elaborazione di una RCP su una specifica categoria di prodotto, i soggetti proponenti redigono una proposta di RCP, utilizzando lo schema di contenuto elaborato in ambito europeo per le PEFCR, integrato con i requisiti aggiuntivi obbligatori e facoltativi, seguendo il modulo C contenuto nell'allegato II e la inviano via PEC al gestore dello schema.

La proposta di RCP deve essere compilata seguendo lo schema riportato all'interno dell'allegato in commento (cui si rinvia per i dettagli), mantenendo anche la numerazione dei capitoli e paragrafi.

- **Allegato II (Procedura e modulistica per la richiesta di adesione allo schema)**

L'allegato II al decreto in esame, prevede disposizioni circa la procedura da seguire per quanto concerne la richiesta di adesione allo schema "Made Green in Italy".

In particolare, una prima sezione del citato allegato II, *rubricata "Richiesta di adesione allo schema per il primo rilascio del logo (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento)"*, dispone quanto segue.

Il soggetto richiedente invia domanda di adesione allo schema mediante PEC, utilizzando il modulo C, corredandolo dei documenti qui di seguito riportati:

- 1) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- 2) allegati tecnici:
  - studio di valutazione dell'impronta ambientale;
  - DIAP;
  - documento attestante la conformità normativa del prodotto;
  - documento attestante la conformità alla RCP di riferimento;
  - documento attestante la «conformità ai CAM» (in caso di prodotti che dichiarino una conformità ai criteri ambientali riportati nella sezione «specifiche tecniche» dei documenti di CAM);
  - programma e obiettivi di miglioramento;
- 3) certificato di verifica indipendente e convalida;
- 4) contenuti della pagina web aziendale raggiungibile a partire dal collegamento presente nel logo «Made Green in Italy».

Specifica l'allegato II che la richiesta di adesione allo schema deve essere presentata separatamente per ogni singolo prodotto.

Nello specifico, la documentazione tecnica di cui al numero 2) si compone di:

#### **a - Studio di Valutazione dell'Impronta Ambientale**

A sua volta, lo studio di valutazione dell'impronta ambientale deve essere conforme: a) ai requisiti stabiliti nella raccomandazione 2013/179/UE, nonché alle linee guida PEF; b) alle corrispondenti RCP; c) al presente regolamento. Lo studio di valutazione dell'impronta ambientale contiene, nello specifico, il calcolo dei valori degli indicatori ambientali relativi alle tre principali categorie di impatto individuate dalle relative RCP e del valore singolo ottenuto per aggregazione dei tre principali indicatori di impatto attraverso normalizzazione e pesatura. Tali valori sono confrontati con il valore del benchmark definito all'interno delle stesse RCP e le due soglie, identificando la classe di prestazione A (migliore del benchmark), B (benchmark), C (peggiore del benchmark) in cui il prodotto ricade.

Per la sola applicazione relativa all'adesione allo schema "Made Green in Italy", il benchmark viene definito relativamente al valore singolo ottenuto per aggregazione (somma) dei valori pesati dei tre indicatori di impatto più rilevanti.

#### **b - Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto (DIAP)**

La DIAP è un documento che sintetizza lo studio di valutazione dell'impatto ambientale. I contenuti della DIAP devono essere conformi con quanto stabilito nelle RCP relative alla corrispondente categoria di prodotto.

I contenuti minimi della DIAP sono i seguenti:

- a) identificazione e descrizione dell'organizzazione o gruppi di organizzazioni richiedenti l'adesione allo schema;
- b) identificazione del prodotto (es. nome commerciale, modello, numero identificativo, ecc.);
- c) descrizione dell'unità funzionale e delle caratteristiche del prodotto rilevanti per la specificazione dell'unità (es. dimensioni, peso, proprietà fisiche e chimiche);
- d) descrizione dell'applicazione finale o delle applicazioni finali, nel caso di prodotto intermedio;
- e) identificazione delle RCP di riferimento;
- f) data di pubblicazione e periodo di validità della DIAP;
- g) informazioni sulla tracciabilità del prodotto, con particolare riferimento a tutte le attività condotte nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto e dei luoghi in cui esse vengono realizzate;
- h) risultati del calcolo dell'impronta ambientale per tutte le categorie di impatto, e classe di prestazione del prodotto rispetto al benchmark, corredato da informazioni esplicative della prestazione, il relativo andamento nel tempo (nelle DIAP successive alla prima);
- i) informazioni ambientali aggiuntive, all'interno delle quali rientrano le indicazioni e i requisiti aggiuntivi;
- j) informazioni in merito ad eventuali fasi del ciclo di vita non considerate, se la dichiarazione non è basata su uno studio di impronta ambientale che copre tutte le fasi del ciclo di vita (ad esempio informazioni sugli scenari di consumo o di fine vita di prodotti intermedi);
- k) affermazione che dichiarazioni ambientali relative a schemi differenti non sono confrontabili;
- l) indirizzo del sito web aziendale del richiedente dove sono disponibili tutte le informazioni e i dati richiesti;

- m) documentazione di verifica indipendente;
- n) altre informazioni ambientali ritenute importanti dal soggetto richiedente. Nel caso la RCP lo preveda tra i requisiti addizionali facoltativi, tali informazioni ambientali potranno comprendere una dichiarazione di conformità ai criteri ambientali riportati nella sezione «specifiche tecniche» dei documenti di CAM.

#### **c - Documento attestante la conformità normativa del prodotto**

Il documento attestante la conformità a tutte le pertinenti disposizioni di legge relative all'impatto sull'ambiente del proprio prodotto, in tutte le fasi del ciclo di vita, su cui l'organizzazione ha o può indirettamente avere influenza (incluso il fine-vita, secondo l'approccio della responsabilità estesa del produttore) è prodotto dal soggetto richiedente in forma di autocertificazione;

#### **d - Documento attestante la conformità alla RCP di riferimento**

Dovrà essere prodotto un documento in cui si dichiara che sono stati rispettati tutti i requisiti fissati dalle RCP di riferimento (autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»).

#### **e - Documento attestante la “conformità ai CAM”**

Per i prodotti che dichiarino una conformità anche ai criteri ambientali riportati nella sezione “specifiche tecniche” dei documenti di CAM di cui al punto n) della DIAP la documentazione dovrà comprendere anche i mezzi di verifica previsti dal relativo decreto ministeriale di approvazione dei CAM per la loro dimostrazione di conformità.

#### **f - Programma e obiettivi di miglioramento**

Tale documentazione, che non è necessaria nel caso il prodotto rientri nella classe di prestazione A, ha come oggetto il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali risultanti dallo studio di impronta ambientale, dove sono definiti obiettivi e programmi con un orizzonte triennale di miglioramento dell'impatto nel ciclo di vita del prodotto, che specifichino almeno:

- le categorie di impatto che si intendono migliorare,
- i traguardi ambientali che si intendono raggiungere nel triennio di riferimento (espressi secondo gli indicatori delle categorie di impatto previsti dalla raccomandazione 2013/179/UE nonché le linee guida PEF),
- le fasi del ciclo di vita sulle quali si intende intervenire,
- una descrizione delle azioni e delle iniziative che si intendono attuare,
- la relativa tempistica di realizzazione (nell'arco del ciclo triennale di attività di riferimento),
- le responsabilità definite,
- le risorse stanziare.

Gli obiettivi di miglioramento devono essere sostanziali e tendenti a raggiungere la classe di prestazione A; ovvero devono essere finalizzati a ridurre l'impatto delle fasi o attività del ciclo di

vita dei prodotti che maggiormente contribuiscono alla relativa impronta ambientale, sulle quali il soggetto richiedente può esercitare controllo diretto o influenza indiretta.

Nel valutare il perseguimento del miglioramento continuo si terrà conto della classe di prestazione ambientale di partenza e degli eventuali effetti «cross media» relativi alla possibilità che il miglioramento di un parametro ambientale possa indurre il peggioramento di altri parametri. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, non causato da cause indipendenti dalla volontà del soggetto richiedente, è motivo di non rinnovo dell'adesione allo schema.

2. Richiesta per il rinnovo della licenza d'uso del logo (ai sensi dell'art. 7, comma 3, del regolamento)

L'azienda che intende rinnovare la licenza d'uso del logo è tenuta a presentare una nuova richiesta di adesione allo schema, utilizzando il modulo C e scegliendo la seconda opzione.

- **Allegato III (Procedura per la verifica indipendente e la convalida)**

L'Allegato III del d.m. n. 56 del 2018 prevede disposizioni circa la verifica indipendente e la convalida...

Secondo tale allegato, **la verifica indipendente** è essenziale, infatti, per assicurare l'affidabilità dello schema «Made Green in Italy» e per migliorare la qualità degli Studi di Valutazione di Impronta Ambientale che lo sottendono.

In particolare, gli obiettivi della verifica sono assicurare che:

- a) i metodi usati per condurre lo Studio di Valutazione di Impronta Ambientale e i relativi risultati sono coerenti con la raccomandazione 2013/179/UE, con le Linee guida PEF e con la corrispondente RCP;
- b) che i metodi utilizzati per condurre lo Studio di Valutazione di Impronta Ambientale sono scientificamente e tecnicamente validi;
- c) i dati sono appropriati, ragionevoli e rispondenti ai requisiti di qualità;
- d) l'interpretazione dei risultati riflette le limitazioni identificate;
- e) lo studio è trasparente, accurato e consistente;
- f) la DIAP (dichiarazione di impronta ambientale di prodotto), riflette correttamente i risultati dello Studio di Valutazione di Impronta Ambientale;
- g) la DIAP è rispondente ai requisiti della RCP e del presente regolamento;
- h) l'individuazione della classe di prestazione è corretta;
- i) sia garantita l'assicurazione ed il controllo della qualità delle informazioni quantitative riportate nella DIAP;
- j) sia garantita la correttezza delle informazioni qualitative riportate nella DIAP.

La verifica, secondo quanto affermato dall'allegato in commento, deve essere un bilanciamento ottimale tra la completezza della verifica e l'esigenza di contenerne i costi. Essa comprende sia un'analisi documentale sia una verifica ispettiva presso il soggetto richiedente.

Nel corso dell'analisi documentale il verificatore procede, quindi, ad un dettagliato esame di conformità ai documenti di riferimento della documentazione predisposta dal soggetto richiedente.

Il soggetto richiedente viene informato delle eventuali carenze riscontrate e provvede alla necessaria correzione o integrazione.

Nello specifico, nel corso della verifica ispettiva, il soggetto richiedente deve dare evidenza o assicurare che:

- a) le non conformità rilevate nell'analisi documentale siano state rimosse;
- b) tutte le registrazioni relative ai dati di inventario siano messe a disposizione del verificatore;
- c) il modello software utilizzato per lo studio di impronta ambientale sia messo a disposizione del verificatore;
- d) siano messe in atto le misure necessarie affinché il Verificatore possa eseguire le verifiche in tutta sicurezza, in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della legislazione vigente.

In particolare per lo Studio di Valutazione di Impronta Ambientale, il verificatore deve verificare la tracciabilità e validità delle informazioni e dei dati, sia i primari (dati) del soggetto richiedente o dei suoi fornitori, sia gli altri dati secondari usati nello studio. Per questo compito è necessario un controllo con fatture, bollette e altra documentazione commerciale e, per i dati più rilevanti, controllare sul sito durante la verifica ispettiva. Il Verificatore deve inoltre esaminare, accedendo anche al modello software utilizzato per lo studio, che:

- a) nello studio le unità di processo sono definite come specificato nella RCP di riferimento;
- b) la fonte dei dati di ingresso ed uscita (riferimenti bibliografici, banche dati, ecc.) usati per le unità di processo sono almeno della qualità richiesta dalla RCP applicabile;
- c) le informazioni rilevanti sono documentate per ciascuna unità di processo, e sono consistenti e comprensibili tali da rendere possibile una valutazione indipendente della rilevanza dei dati in accordo con la RCP applicabile.

Inoltre, nell'ipotesi in cui nello studio sono stati usati dati secondari già verificati secondo le regole PEF, questi non devono essere ulteriormente verificati per gli aspetti di consistenza metodologica, completezza e incertezza. Comunque l'appropriatezza dell'uso di questi dati nello specifico prodotto necessita di essere verificata, comprendendo la rappresentatività temporale, geografica e tecnologica.

Nel verificare i risultati di inventario il verificatore deve usare semplici controlli sulle unità di processo o moduli di informazione utilizzati, controllando che siano effettivamente rispondenti alle fonti di dati originali. Il verificatore deve effettuare questi controlli in particolare sui processi unitari più rilevanti, definiti sulla base del loro effettivo contributo sulle categorie di impatto selezionate quali rilevanti nella RCP.

Il verificatore verifica, inoltre, che i risultati di impact assessment sono stati correttamente calcolati sulla base dei risultati di inventario e dei metodi raccomandati di caratterizzazione, normalizzazione e pesatura.

Il soggetto richiedente viene informato delle eventuali carenze riscontrate e provvede alla necessaria correzione o integrazione.

Il verificatore convalida la documentazione di cui all'allegato II, punto 1 - numero 2) e rilascia l'attestato di conformità ai requisiti del presente regolamento, così come previsto all'art. 6.

Con specifico riguardo ai requisiti di competenza dei verificatori, l'allegato III prevede che la verifica indipendente potrà essere effettuata da enti indipendenti accreditati presso l'unico organismo nazionale italiano autorizzato.

Nel corso delle verifiche successive alla prima, il verificatore, oltre al mantenimento dei requisiti richiesti, valuta in particolare:

- a) l'aggiornamento dello Studio di Valutazione di Impronta Ambientale e della DIAP;
- b) la conformità ai contenuti della RCP di riferimento;
- c) ove applicabile, l'attuazione delle eventuali azioni e la realizzazione degli interventi previsti volti a perseguire gli obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

- **Allegato IV (Procedura relativa all'utilizzo del logo e la comunicazione dei risultati nell'ambito dello schema "Made Green in Italy")**

L'ultimo allegato del regolamento in esame, disciplina l'uso del logo "Made Green in Italy", nonché la comunicazione dei risultati nell'ambito dello schema "Made Green in Italy".

Nello specifico, l'allegato si compone di tre parti, rispettivamente dedicate a:

### **1) Logo "Made Green in Italy" (MGI)**

Il logo è di forma circolare ed è caratterizzato da tre elementi grafici: il logo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; la parte tipografica costituita dalla dicitura «Made Green in Italy» posta sotto il simbolo; una cornice circolare discontinua in tre punti, formata da tre linee curve spezzate di colore verde bandiera, rosso e verde chiaro.

Inoltre, il logo è corredato da un Codice a Barre Bidimensionale o CBB (QR Code o equivalenti o Codice a Barre) specifico per ogni singolo prodotto per il quale è stata approvata la richiesta di adesione allo schema e deve essere generato dall'azienda aderente allo schema, nonché consentire il collegamento, attraverso l'utilizzo di dispositivi mobili quali smartphone o tablet, al sito web contenente la DIAP. Il contenuto della pagina web deve essere preventivamente approvato dal Ministero dell'ambiente.

### **2) Regole per l'apposizione del logo sul prodotto**

In primis, è previsto che una volta ricevuta dal Minambiente l'autorizzazione ad applicare il logo MGI, quest'ultimo e il CBB devono essere posizionati obbligatoriamente sul prodotto oggetto di analisi.

L'azienda potrà, dunque, riprodurre il logo MGI e il CBB integralmente; potrà inoltre ingrandire o ridurre entrambi, ma in modo uniforme, purché essi siano leggibili e non ne risultino alterati i colori, la struttura e i contenuti e che siano di dimensioni proporzionate rispetto al supporto alla comunicazione.

Viene però specificato che il logo non può essere adottato come componente del marchio di fabbrica.

Le etichette del prodotto, infine, dovranno essere condivise con gli uffici competenti del Ministero dell'ambiente e risulteranno approvate su risposta dell'amministrazione o dopo quindici giorni dall'invio dello stesso.

### **3) Regole per l'apposizione del logo su materiale aziendale e pubblicitario**

Con riguardo alle regole per l'apposizione del logo su materiale aziendale e pubblicitario, l'allegato III in commento specifica che qualora il logo MGI o riferimenti allo schema vengano utilizzati all'interno di pubblicazioni non di carattere scientifico (ad esempio brochure, lettere d'informazione, dépliant, etc.) o sui materiali aziendali (ad esempio carta da lettere, buste, stampati commerciali, monografie aziendali, pubblicità, stand, strutture aziendali mobili o permanenti), è necessario che questi siano accompagnati da un riferimento chiaro e visibile relativo all'oggetto di studio.

Sia il logo, che i caratteri della dicitura dovranno essere leggibili.

Anche con riguardo alla realizzazione di materiale audio-visivo, così come su qualsiasi altro materiale pubblicitario indirizzato al pubblico, dovranno essere adottate le medesime indicazioni.

Le autodichiarazioni rese dalle aziende sono di propria esclusiva responsabilità.

Il manuale di utilizzo del logo è reso pubblico sul sito istituzionale.

Infine, è disposto che il materiale di comunicazione predisposto dovrà essere condiviso con gli uffici competenti del MATTM e risulterà approvato su risposta dell'amministrazione o dopo quindici giorni dall'invio dello stesso.